

TRIBUNALE DI MELFI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Melfi, in persona del Giudice Unico dr. Roberto Scillitani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1006/2001 Rg. Ac., assunta in decisione alla udienza del 21.12.2007, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avente per oggetto: restituzione somme;

TRA

R. M., rappresentato e difeso dagli Avv. XY e YX ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, come da procura a margine della citazione, attore;

CONTRO

Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. XXYY, convenuto;

Conclusioni

(come da svolgimento del processo)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 11.12.2001 R. M. conveniva davanti a questo Tribunale il Banco di Napoli s.p.a. e, dopo aver premesso di aver intrattenuto con tale istituto di credito dal 7.12.1984 un rapporto di c/c bancario mediante affidamento con facoltà di scopertura (n. 27/1078), il cui ultimo saldo contabile aveva esposto un presunto passivo, deduceva la nullità parziale di tale contratto per illegittima determinazione degli interessi determinati mediante rinvio ai ed. accordi interbancari e al cd. uso piazza, per illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed oneri passivi, per inammissibile addebito della provvigione di massimo scoperto (mai pattuita), per indeterminatezza ed indeterminabilità della valuta; sollecitando quindi l'accertamento del Tasso effettivo globale del rapporto inter partes, chiedeva dichiararsi la illegittimità degli interessi ultralegali addebitati dalla convenuta in forza delle predette clausole e verificarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti mediante determinazione degli interessi al saggio legale, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; chiedeva altresì accertarsi il superamento delle predette poste passive del cd. tasso soglia di cui alla L. 108/1996, con condanna del Banco di Napoli alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre risarcimento del danno e spese del giudizio.

Il Banco di Napoli s.p.a., costituitosi, eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per genericità del relativo contenuto nonché la prescrizione di ogni pretesa di restituzione dell'attore;

nel merito contestava ogni avversa doglianza e concludeva per l'accoglimento delle suddette eccezioni preliminari e per il rigetto nel merito della domanda; in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva rideterminarsi il saldo debitore mediante il calcolo degli interessi al tasso convenzionale con capitalizzazione trimestrale nel rispetto delle variazioni di cui alla L. 107/1996, e condannarsi l'attore al pagamento del relativo saldo contabile, con vittoria di spese.

le conclusioni.scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., quindi, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della Decisione

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione, contenendo questa una sufficiente specificazione delle doglianze dell'attore, rispetto alle quali -del resto- parte convenuta non ha avuto alcuna difficoltà ad interloquire.

Analogamente infondata è l'eccezione del convenuto di prescrizione di ogni pretesa di restituzione avanzata dall'attore, sicuramente decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di ripetizione di indebito.

Circa la decorrenza del termine decennale di prescrizione, poi, il Supremo Collegio ha contribuito a chiarire (cfr. Cass. 10127/2005) che nella ipotesi di reclamo da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca per interessi calcolati in misura ultralegale senza valida pattuizione il dies a quo non può iniziare dalla data in cui ciascun pagamento è stato effettuato, in virtù del legame intercorrente fra una pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante da un contratto unitario (conf., C. 2004/5720, C. 1998/3783, C. 1984/2262, C. 1956/2488).

Essendo allora il rapporto di conto corrente tra le parti ancora in essere alla data del 30.9.2001, tale eccezione deve essere rigettata.

Nel merito, la domanda principale è fondata.

Invero, nel contratto di conto corrente del 7.12.1984 era stato previsto, attraverso l'art. 57, che “i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni portando in conto (...), con valuta data di regolamento; i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre (...). Gli interessi dovuti dal correntista al banco, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.

Tale clausola del contratto di conto corrente in esame è affetta da nullità sia nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi con riferimento al cd. uso piazza, sia in quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.

Circa il primo di tali profili, va anzitutto rilevato che sul piano normativo le clausole di determinazione per relationem del tasso di interessi sono state dichiarate nulle dall'art.4 della L.154/92, prima, e dall'art.117, comma 6°, D. Lgs 385/1993, cioè da disposizioni normative entrate in vigore successivamente all'apertura del rapporto di conto corrente oggetto del contendere.

Sul punto, pur affermando la non diretta applicabilità delle nuove norme sulla trasparenza bancaria ai rapporti sorti anteriormente alla loro entrata in vigore, tuttavia la Suprema Corte ha finito per modificare il proprio risalente indirizzo, stabilendo che il generico riferimento alle condizioni di piazza non soddisfa di per se stesso il requisito di oggettiva determinabilità del tasso d'interesse, il quale, sia pure per relationem, deve essere determinato sin dal momento della stipulazione del contratto in base ad elementi certi ed oggettivi che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca (cfr., Cass.13 marzo 1996, n. 2103, in Foro. it. , 1997, Z, 1939; Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; Cass. 10 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247).

Più precisamente, in tema di contratti bancari stipulati nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del

carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale. e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287; Cass. civ., Sez. I, 25/02/2005, n. 4094).

Effettivamente la piazza (intesa come zona localmente delimitata, in cui ha sede lo sportello bancario presso il quale è acceso il rapporto di conto corrente) non esprime condizioni usuali in qualche modo uniformi per tutti gli operatori bancari ivi presenti. A riprova di ciò è sufficiente considerare, come hanno evidenziato i giudici di legittimità (v., Cass. 29 novembre 1996, n. 10657), che ormai da diverso tempo non esistono più accordi bancari intesi nel senso di vincolanti discipline convenzionali con cui venivano fissati su scala nazionale i tassi attivi e passivi (il cosiddetto cartello bancario); essi sono stati sostituiti da un sistema di raccomandazioni e di rilevazioni da parte dell'ABI inidonee, in quanto tali; a realizzare quella uniformità di comportamenti che permetteva di considerare gli accordi come fonte di individuazione delle condizioni usualmente praticate:

Di talché può verificarsi, e generalmente si verifica, che non solo fra un istituto di credito e l'altro, ma anche nell'ambito operativo della stessa azienda bancaria, i tassi praticati non abbiano un andamento uniforme: in sostanza, i tassi e le condizioni applicati al rapporto vengono unilateralmente imposti ed altrettanto soprattutto in forza di decisioni unilaterali prese dalla banca stessa, sulla base della propria autonoma valutazione dell'andamento del mercato, dei propri margini di profitto, della valutazione della solvibilità del cliente, della convenienza del rapporto commerciale con lui di altre variabili. Ne deriva che il correntista - durante l'esecuzione del contratto - non è posto nelle condizioni di conoscere se ed in base a quali elementi la banca abbia inteso applicare (o variare) una determinata misura degli interessi e delle altre condizioni economiche del rapporto.

Ora, nel caso di specie, la banca convenuta non ha fornito alcuna indicazione circa la conformità del tasso di interesse concretamente applicato al rapporto di c/c alle "condizioni di piazza", né ha provato che i tassi applicati erano stati già predeterminati al momento della stipulazione del contratto, in base a criteri oggettivi che tenessero conto, ad es., della qualificazione del cliente in relazione alla sua affidabilità ed al tipo di operazioni da eseguire, in presenza di tale carenza probatoria, non può escludersi che i tassi applicati al rapporto siano stati determinati dalla banca sulla scorta di sue valutazioni discrezionali, in contrasto con le disposizioni degli artt. 1284 e 1346 c.c..

Né può assumere rilievo ostativo a tale conclusione il tasso degli interessi a debito per il correntista specificato in contratto nella misura del 21%, essendo questo solo il tasso iniziale del rapporto alla data di apertura del conto corrente.

Ne consegue che nel rapporto in esame gli interessi devono essere computati al tasso legale, in virtù di quanto previsto dall'art. 1284, ult. co., c.c..

E' innegabile, poi, che la banca abbia capitalizzato gli interessi a debito ogni tre mesi, come peraltro può evincersi dagli estratti conto prodotti dall'attore.

Questa opinione, pure condivisa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le ultime, Cass. 17 aprile 1997, n. 3296; Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675), è stata sottoposta ad una puntuale ed (a parere del Tribunale) inconfutabile revisione critica dalle sezioni unite della Suprema Corte, avendo questa precisato che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., non rivedendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem (cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 04/11/2004, n. 21095).

E ciò conformemente alle precedenti pronunce (cfr., Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Casa. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507 e n. 12508) con cui i giudici di legittimità avevano già affermato la natura negoziale e non normativa dell'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del debitore, con la conseguente nullità assoluta ed inderogabile della relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, perché in contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c..

Sulla ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nessuna influenza possono ormai spiegare le recenti modifiche al T.U. sulla legge bancaria n. 385/93, introdotte dal D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, dovendosi escludere l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto delegato, per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte.

Questo Tribunale ritiene di condividere tale nuovo orientamento del Giudice di legittimità, avendone fatto applicazione in precedenti analoghe controversie. Ora, nella specie, è indiscutibile che il saldo del rapporto di conto corrente inter partes è il risultato dell'applicazione dell'anatocismo, realizzato in violazione dell'art. 1283 c.c., vale a dire secondo un meccanismo di calcolo illegittimo, desumendosi ciò implicitamente dalle difese dello stesso Banco di Napoli, che non ha contestato tale operazione deducendone piuttosto ripetutamente la legittimità. Né appare rilevante la mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto nei termini di legge, perché tale ipotetica approvazione non preclude la possibilità di negare in radice la validità e la efficacia del rapporto giuridico sostanziale che è fonte delle annotazioni (cfr., Cass. 25 luglio 2001, n. 10129; Cass. 14 maggio 1998, n. 4846; Cass. 11 marzo 1996, n. 1978; Cass. 24 luglio 1986, n. 4735; Cass. 14 febbraio 1984, n. 1112).

Non essendo inoltre stata pattuita in contratto né la capitalizzazione annuale degli interessi passivi né la commissione di massimo scoperto (C.M.S.), anche tali poste passive vanno espunte dal calcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti. Alla luce di tali argomentazioni, dunque, la CTU integrativa espletata dal dr. Di Ciommo Antonio ha contribuito ad accertare la sussistenza di saldo attivo per l'attore, pari ad E 44.515,49, alla data del 30.9.2001.

Tale risultato non ha formato oggetto di contestazioni, neppure da parte del Banco di Napoli, avendo questo solo invocato l'applicazione della capitalizzazione quanto meno annuale degli interessi e la C.M.S..

Ne deriva che la predetta conclusione del CTU può senz'altro essere fatta propria da questo giudicante, in quanto immune da vizi logici o da contraddizioni, con la conseguenza che il Banco di Napoli deve essere condannato a restituire il favore dell'attore il predetto importo, oltre -trattandosi di debito di valuta- gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfacimento.

(...)

In considerazione, infine, dell'esito complessivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti $\frac{1}{4}$ delle spese processuali, con conseguente condanna del convenuto alla rifusione della residua quota (anche relativa a tutte le spese di CTU), come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Melfi, in persona del Giudice Unico dr. Roberto Scillitani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 11.12.2001 R. M. nei confronti del **Banco di Napoli s.p.a.**

Dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente inter partes, limitatamente a quanto previsto nella relativa clausola 57;

Accoglie la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna il Banco di Napoli al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di e 44.515,49, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfacimento;

Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore;

Rigetta la domanda subordinata riconvenzionale avanzata dal convenuto;
compensa tra le parti $\frac{1}{4}$ delle spese processuali e condanna il convenuto alla rifusione dei
residui $\frac{3}{4}$ in favore dell'attore, liquidati per tale quota in complessivi Euro 3.182,00 (di cui
Euro 120,00 per esborsi, Euro 1.442,00 per diritti ed il residuo per onorari), oltre spese
generali ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta i $\frac{3}{4}$ di tutte le spese di CTU.

Così deciso in Melfi, il **7.4.2008**

Il Giudice Unico

dott ROBERTO SICILLITANI